

- MI.GA.L. srl -

**PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE
SEGNALAZIONI DI ILLECITI E TUTELA DEL SEGNALANTE
*(c.d. Whistleblowing)***

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 29.04.2024

1. Scopo e Campo di Applicazione	3
2. Riferimenti	3
3. Definizioni	4
4. Segnalazioni.....	5
5. Processo di Gestione delle Segnalazioni Interne.....	11
6. Provvedimenti disciplinari.....	15
7. Tutela del segnalante.....	17
8. Reportistica.....	20
9. Informazione e formazione	20

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento ha lo scopo di descrivere e regolamentare gli aspetti di natura organizzativa ed i processi operativi relativi alla segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dall'amministrazione pubblica o dell'Ente privato (i.e. MI.GA.L.) e condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 come meglio dettagliati nel successivo paragrafo 4, di cui soggetti interni o esterni¹ legati a MI.GA.L. Srl (di seguito "MI.GA.L." o la "Società") da rapporti di lavoro o d'affari vengano a conoscenza nel contesto lavorativo.

Restano fermi eventuali obblighi di legge, in particolare in tema di obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria ovvero alle Autorità di Vigilanza, nonché in materia di trattamento dei dati personali e tutela della privacy previsti dalla normativa vigente.

Il documento e la definizione dei canali di segnalazione interna come in esso descritti, nonché le concrete modalità di funzionamento degli stessi sono stati oggetto di informativa alle rappresentanze sindacali in quanto organizzazione/i sindacale/i comparativamente più rappresentativa.

La Procedura recepisce anche i principi e le previsioni del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D.lgs. 231/2001 adottati dalla Società; essa non modifica in alcun modo ma anzi integra e regola in maniera più specifica le modalità di segnalazione all'Organismo di Vigilanza della Società di atti o fatti rilevanti, per le materie di competenza, previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Rimane altresì confermata la possibilità di effettuare segnalazioni in materia di sicurezza su luogo di lavoro prevista dalle procedure vigenti e dai contratti collettivi aziendali applicabili.

La presente Procedura si applica a tutti i dipendenti e collaboratori della Società², consulenti, volontari o tirocinanti, dipendenti di fornitori, clienti, partner ecc.

La presente Procedura è stata approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione. Le eventuali ulteriori successive modifiche e/o integrazioni entrano in vigore il giorno previsto da norme di legge o di regolamento o da delibera del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di urgenza, dall'Amministratore delegato.

2. RIFERIMENTI

¹ Nello specifico si rivolge all'insieme dei soggetti, collegati in senso ampio all'organizzazione nella quale si è verificata la violazione, che potrebbero temere ritorsioni in considerazione della situazione di vulnerabilità economica in cui si trovano (i dipendenti, i lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti, i collaboratori esterni, coloro che svolgono tirocini retribuiti o meno, i volontari, coloro il cui rapporto di lavoro è terminato o non è ancora incominciato e tutti i soggetti che lavorano sotto la supervisione e direzione di appaltatori, sub-appaltatori e fornitori, azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza).

² Vedi nota 1

La Procedura fa riferimento a:

- Codice Etico
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001
- Legge 30 novembre 2017, n. 179
- D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati
- Linee Guida per la Predisposizione di Procedure in Materia di Whistleblowing di Transparency International Italia
- Direttiva UE 2019/1937 sul Whistleblowing
- Decreto Legislativo del 10 marzo 2023, n. 24 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"
- Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Approvate da ANAC con Delibera n°311 del 12 luglio 2023

3. DEFINIZIONI

Prima di procedere con la declinazione degli aspetti sostanziali ed operativi correlati alla gestione delle segnalazioni, con le seguenti definizioni si intende precisare il significato che viene attribuito a taluni termini utilizzati nella presente Procedura:

- **Segnalazione:** comunicazione del Segnalante scritta od orale, che ha ad oggetto informazioni relative ad una violazione commessa dal Segnalato ed inviata tramite i canali predisposti dalla Società, avente ad oggetto potenziali "violazioni", come di seguito definite. La Segnalazione non può riguardare informazioni già totalmente di dominio pubblico, le informazioni acquisite sulla sola base di indiscrezioni o vociferazione scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio), né può consistere in rivendicazioni, contestazioni, richieste di carattere personale della persona segnalante o della persona che abbia sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, relative esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.
- **Violazioni:** comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato (i.e. MI.GA.L.) e che consistono in:
 - a) **condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001** o violazioni del **Modello di Organizzazione , Gestione e Controllo** della Società;
 - b) **illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali** indicati nell'allegato al D. Lgs. n. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'allegato alla Direttiva UE n. 1937/2019, seppur non indicati nel D. Lgs. n. 24/2023, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare;

sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (Elenco normative europee e nazionali citate nel D. Lgs. n. 24/2023, All. a);

- c) **atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;**
 - d) **atti od omissioni riguardanti il mercato interno**, comprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
 - e) **atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori di cui alle precedenti lett. b), c) e d).**
- **Segnalante (o Whistleblower):** gli amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, nonché soggetti esterni che collaborano con la Società. Sono considerati, altresì, **segnalanti** i soggetti di cui all'art. 3, co. 3, 4 e 5 D. Lgs. n. 24/2023, tra i quali: i lavoratori subordinati, i lavoratori autonomi, i fornitori di beni o servizi, i liberi professionisti e i consulenti, i volontari e i tirocinanti, gli azionisti, i candidati ed i dipendenti in periodo di prova, nonché gli ex dipendenti.
 - **Segnalato:** soggetto che, all'interno della segnalazione, viene individuato quale responsabile dell'illecito o della violazione oggetto di segnalazione.
 - **Persona coinvolta:** la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.
 - **Gestori della segnalazione:** la persona o l'ufficio interno autonomo ovvero il soggetto esterno, cui è affidata la gestione del canale di segnalazione interna. Il gestore della segnalazione è specificamente formato per la gestione del canale.

4. SEGNALAZIONI

4.1 Oggetto e soggetti della segnalazione

Le violazioni che possono essere segnalate ai sensi del Decreto Whistleblowing devono avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato (i.e. MI.GA.L.) di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo di MI.GA.L., e che consistono in:

- a) condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazioni del Modello 231 incluso il codice etico, che non rientrano negli illeciti di seguito indicati (le "Segnalazioni 231");

- b) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali (così come richiamati nel Decreto Whistleblowing) relativi ai seguenti settori:
 - 1. appalti pubblici;
 - 2. servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - 3. sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti;
 - 4. tutela dell'ambiente;
 - 5. radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - 6. sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - 7. salute pubblica;
 - 8. protezione dei consumatori;
 - 9. tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- c) atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, così come indicati nel Decreto Whistleblowing;
- d) atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società, così come indicati nel Decreto Whistleblowing;
- e) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori di cui alle precedenti lett. b), c) e d).

Le segnalazioni non possono riguardare informazioni già di dominio pubblico né reclami personali del segnalante o lamentele legate al rapporto di lavoro o vertenze interpersonali che interessano esclusivamente la persona segnalante e le vertenze riguardanti conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore.

Le segnalazioni possono essere relative a:

- dipendenti, collaboratori e dirigenti della Società;
- membri degli organi societari (Amministratore delegato, Collegio sindacale, Società di Revisione, Organismo di Vigilanza);
- terzi collegati ai soggetti sopra indicati (clienti, fornitori, appaltatori e subappaltatori, consulenti, agenti).

Il segnalante è tenuto ad indicare nella segnalazione se ha un interesse privato collegato alla stessa, specificandone, in caso affermativo, la tipologia ed a dichiarare il suo impegno a riferire quanto a sua conoscenza secondo verità.

4.2 Caratteristiche della segnalazione

La segnalazione deve essere effettuata in buona fede o sulla base di una ragionevole convinzione e deve contenere elementi utili a consentire ai soggetti preposti alla loro disamina e valutazione di effettuare gli accertamenti e le verifiche opportune in merito alla fondatezza dei fatti e delle circostanze oggetto di segnalazione.

La segnalazione deve quindi circostanziare i fatti riportati, indicandone il tempo ed il luogo di commissione, l'autore o, qualora più di uno, gli autori dei fatti stessi nonché gli eventuali documenti comprovanti i medesimi.

È possibile effettuare le segnalazioni anche in forma anonima purché abbiano le caratteristiche di completezza, dettaglio e fondatezza previste nel presente paragrafo e siano adeguatamente circostanziate. Nondimeno, occorre tenere conto che l'invio di una Segnalazione Whistleblowing Anonima potrebbe rendere più difficoltoso l'accertamento della condotta segnalata e le interlocuzioni tra il Gestore delle segnalazioni e il Segnalante e quindi inficiare l'utilità della Segnalazione stessa

4.3 Destinatari e Canali di Segnalazione

Le segnalazioni possono essere effettuate attraverso **tre diversi canali di segnalazione**:

- **Canale di segnalazione interno**
- **Canale di segnalazione esterno**
- **Divulgazione pubblica.**

Le tre tipologie di segnalazione devono necessariamente essere utilizzate in modo progressivo e sussidiario, nel senso che il segnalante può effettuare:

1. una segnalazione esterna solo se non ha potuto effettuare una segnalazione interna o se questa non ha avuto esito;
2. una divulgazione pubblica solo dopo aver effettuato una segnalazione interna e/o esterna senza esito

SEGNALAZIONE INTERNA

Il monitoraggio e la gestione dei **canali di segnalazione interna** sono a carico del "Gestore delle segnalazioni".

A tal proposito, si precisa che la Società, al fine di garantire la tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante, in accordo con le normative di riferimento, ha ritenuto nominare quale soggetto gestore delle segnalazioni ai sensi dell'art. 4, co. 2 del D. Lgs. n. 23/2024 l'Organismo di Vigilanza (d'ora in poi anche solo "Gestore delle segnalazioni"), dotato di adeguata professionalità e della necessaria autonomia e indipendenza in relazione al compito di gestione dei canali di segnalazione interna.

I componenti dell'Organismo di vigilanza hanno ricevuto formale incarico come soggetto gestore dei canali interni che comprende anche la lettera di designazione ad autorizzato ex art. 29 Reg. UE 679/2016 (anche "GDPR") e 2-*quaterdecies* D. Lgs. n. 196/2003 (anche "Codice Privacy"). La

lettera prevede specifiche istruzioni per il corretto trattamento dei dati personali relativi alla segnalazione, di cui la Società è Titolare del trattamento ex art. 4 par. 1 n. 7) GDPR

Per eventuali Segnalazioni di fatti in cui sia direttamente coinvolto il Gestore delle segnalazioni, le sue attribuzioni, le competenze e i poteri sono trasferiti al Presidente del Collegio sindacale, che gestisce tali Segnalazioni nel rispetto della presente procedura.

Attenzione: Le segnalazioni aventi ad oggetto violazioni del D. Lgs. n. 231/2001 e del relativo Modello di organizzazione e gestione possono essere effettuate soltanto attraverso il canale interno.

MI.GA.L. ha predisposto i seguenti canali interni di comunicazione:

- **specificata piattaforma whistleblowing** che consente l'invio in modalità informatica di segnalazioni **in forma scritta** e garantisce - anche tramite strumenti di crittografia - la riservatezza dell'identità del Segnalante, della Persona Coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione:

La piattaforma è accessibile da qualsiasi browser al seguente indirizzo <https://whistleblowing-migal.digimog.it> e consente di effettuare Segnalazioni Whistleblowing anche Anonime.

A questo proposito, si segnala che la piattaforma consente la possibilità per il Segnalante di restare in contatto con il Gestore delle segnalazioni durante la gestione della Segnalazione Anonima, potendo fornire chiarimenti e/o integrazioni documentali attraverso un sistema di messaggistica che ne garantisce l'anonimato.

La piattaforma di segnalazione adottata, fornita da un soggetto terzo e dotata di misure di sicurezza tecniche adeguate come previsto dall'art. 32 GDPR, prevede una registrazione riservata, l'utilizzo della crittografia e un percorso guidato per il Segnalante che consentirà allo stesso di inserire le informazioni necessarie per la ricostruzione e valutazione dei fatti.

Il fornitore della piattaforma ha sottoscritto l'accordo sulla protezione dei dati ex art. 28 GDPR con il quale si impegna al rispetto delle istruzioni fornite dalla Società Titolare del trattamento, anche in caso di sub-affidamenti.

In caso di utilizzo della piattaforma, il Segnalante dovrà compilare una serie di domande, aperte e chiuse, che permetteranno al Gestore della segnalazione di approfondire l'oggetto della stessa in prima battuta anche senza creare un contatto diretto con il Segnalante stesso. La piattaforma consente, altresì, di effettuare l'upload della documentazione che il Segnalante ritiene opportuno portare all'attenzione del Gestore della segnalazione a supporto della propria segnalazione.

Attraverso l'utilizzo della piattaforma, è prevista la possibilità di scambi di richieste tra il Segnalante e il Gestore della segnalazione al fine di approfondire i temi oggetto di comunicazione o per organizzare l'incontro diretto.

Al termine della procedura di segnalazione la piattaforma, infatti, fornirà al Segnalante un codice che permetterà allo stesso di accedere al sistema e, pertanto, alla propria segnalazione per:

- monitorarne lo stato di avanzamento;
- integrare la propria segnalazione con ulteriori elementi fattuali o altra documentazione;

- avere un contatto diretto con il Gestore della segnalazione avviando anche un eventuale scambio di richieste e informazioni.
- La piattaforma utilizzata dalla Società permette l'archiviazione delle segnalazioni e della documentazione allegata in modalità informatica e crittografata, nonché in conformità alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali. I dati e i documenti oggetto della Segnalazione vengono conservati a norma di legge. La crittografia consente di garantire la riservatezza non solo del Segnalante, ma anche del facilitatore, della persona coinvolta o comunque menzionata nella segnalazione nonché del contenuto della segnalazione e della documentazione.
- **in forma orale** ovvero, su richiesta della persona segnalante effettuata attraverso la piattaforma, mediante un **incontro diretto** fissato entro un termine ragionevole in un luogo "neutrale" esterno all'azienda: la segnalazione in forma orale, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto, mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione. La mancata sottoscrizione comporterà l'improcedibilità della segnalazione.

Il soggetto, a cui è imposto dalla legge l'istituzione del canale di segnalazione interna deve mettere a disposizione, sul sito web e nei luoghi di lavoro, informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

Attenzione: In ogni caso, si sottolinea che SOLO le segnalazioni che hanno ad oggetto le "violazioni" come sopra definite rientrano nell'ambito di applicazione della presente procedura e, pertanto, troveranno applicazione le tutele di seguito indicate.

Rimane inteso che le segnalazioni che non dovessero essere ritenute rilevanti ai fini della presente procedura, pertanto al di fuori del perimetro applicativo del D. Lgs. n. 24/2023, saranno archiviate dal Gestore della segnalazione come "segnalazioni non *whistleblowing*" e inoltrate alle Funzioni competenti affinché svolgano le proprie attività istruttorie

Nonostante questo, si evidenzia che è sempre possibile segnalare condotte illecite non rientranti nelle suddette categorie agli indirizzi di posta elettronica dell'Organismo di Vigilanza, come indicati nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società (a) casella di posta elettronica odv@migalgroup.it; b) lettere postali indirizzate a MI.GA.L. Srl, Organismo di Vigilanza D. Lgs 231, Via Angelo Gitti, 18 - 25060 Marcheno (BS). I componenti dell'OdV sono tenuti al rispetto dell'obbligo di riservatezza; tuttavia, in questi casi non si applicheranno le tutele e le garanzie di cui alla presente procedura.

SEGNALAZIONE ESTERNA

Attenzione Solo per le violazioni che riguardano illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali sopra indicati - par. 3, lett. b), c), d), e) - è possibile per

il Segnalante effettuare la segnalazione esterna mediante il canale attivato presso l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione). Il canale di segnalazione esterno non può essere attivato per segnalazioni aventi ad oggetto violazioni del D. Lgs. n. 231/2001 e le violazioni del Modello di organizzazione e gestione

La **segnalazione esterna** può essere effettuata alle seguenti condizioni:

- a. il canale di segnalazione interna, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del D.Lgs del 10 marzo 2023, n. 24.;
- b. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
- c. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La sussistenza delle condizioni per l'utilizzo del canale di segnalazione esterna deve essere adeguatamente motivata dal segnalante; in particolare:

- una segnalazione *“non ha avuto seguito”* (cfr. lett. b. che precede) quando è rimasta totalmente priva di riscontro;
- i *“fondati motivi”* di cui alle lettere c. e d. che precedono devono essere oggettivi ed adeguatamente circostanziati.

Le segnalazioni esterne sono effettuate sulla piattaforma messa a disposizione dalla Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC, designata quale autorità a ricevere le segnalazioni esterne provenienti sia dal settore pubblico che dal privato: le modalità di utilizzo di tale canale sono indicate sul sito internet di ANAC <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

DIVULGAZIONE PUBBLICA

Per Divulgazione pubblica si intende rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Il D.Lgs 24/2023 riconosce altresì la possibilità di fare o una denuncia alle autorità giudiziarie.

La **Divulgazione pubblica** può essere effettuata solo se ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste o dalla presente procedura e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Per quanto riguarda la definizione di “fondato motivo”, si veda il sotto - paragrafo “SEGNALAZIONE ESTERNA”.

Attenzione: la divulgazione pubblica non può essere attivata in caso di condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 o violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione o del Codice Etico della Società.

5. PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE

5.1 Ricezione della segnalazione e verifica preliminare

Quando riceve una segnalazione, il Gestore delle Segnalazioni³ deve confermare la ricezione della segnalazione al segnalante (se rintracciabile) entro sette giorni ed effettuare un esame formale della stessa verificandone:

- la completezza
- il rispetto dei criteri stabiliti nella presente Procedura
- la sussistenza dei presupposti giuridici e di fatto per l'avvio della successiva fase di analisi anche con il supporto di consulenti esterni specializzati
- l'eventuale gravità dei fatti segnalati e l'urgenza.

Una volta completata la predetta verifica preliminare, il Gestore delle Segnalazioni:

- a) se la segnalazione risulta **estranea** all'oggetto della presente Procedura (ad esempio perché relativa ad una lamentela personale o inerente fatti di dominio pubblico o circostanze già riscontrate dall'Autorità Giudiziaria) o priva dei requisiti necessari di cui al precedente paragrafo 4.2., procede all'archiviazione della segnalazione informandone il segnalante (se rintracciabile);
- b) se la segnalazione è **eccessivamente generica o incompleta**, contatta/convoca il segnalante (se rintracciabile) per chiedere elementi utili alla valutazione preliminare;

³ Nel caso oggetto della segnalazione sia il Gestore della Segnalazione, quest'ultimo verrà sostituito nella fase di verifica preliminare dal Collegio sindacale.

- c) qualora ravvisi una possibile **violazione o comportamento illecito**, procede con la successiva fase di analisi, informando l'Amministratore Delegato nonché l'Organismo di Vigilanza, qualora la segnalazione abbia per oggetto le materie di competenza di quest'ultimo (violazione di norme comportamentali previste dal Codice Etico e/o dei principi di comportamento, modalità esecutive, procedure aziendali e protocolli rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001)

In ogni caso la funzione ricevente informa il segnalante (se rintracciabile), della decisione presa a seguito della verifica preliminare avendo cura di motivare per iscritto al Segnalante le ragioni dell'eventuale archiviazione.

La durata di tale fase istruttoria non deve superare, di norma, i 30 giorni e viene documentata in un apposito registro (di seguito "Registro delle segnalazioni"), custodito dal Gestore delle segnalazioni, con modalità tale da garantire la confidenzialità delle informazioni raccolte e l'anonimato del segnalante. Su tale registro vengono annotati la tipologia di segnalazione ricevuta, la data di ricezione, la data di conclusione della valutazione preliminare e l'esito della stessa, con la relativa motivazione. Il Gestore delle segnalazioni provvede inoltre a cancellare i dati personali non utili ai fini della segnalazione. Il Registro delle segnalazioni può essere gestito anche all'interno della piattaforma whistleblowing.

Come previsto dall'art. 4, del Decreto Whistleblowing, la Segnalazione presentata a un soggetto diverso dal Gestore delle segnalazioni deve essere trasmessa immediatamente (entro sette giorni) al Gestore delle Segnalazioni, dandone contestuale notizia al Segnalante.

5.2 Analisi e valutazione della segnalazione

Nel caso in cui la verifica preliminare di cui al precedente paragrafo si concluda positivamente (come indicato nel punto c) del paragrafo precedente, il Gestore delle segnalazioni procede immediatamente alla fase di analisi e valutazione nel merito della segnalazione.

In questa fase, il Gestore delle segnalazioni può:

- (i) interfacciarsi con le altre funzioni e figure aziendali per richiederne la collaborazione, attraverso la messa a disposizione di dati, documenti o informazioni utili per l'analisi stessa, ottenendo supporto operativo dalle varie funzioni aziendali coinvolte⁴ mantenendo, adeguata riservatezza in merito all'identità del Segnalante e del segnalato;
- (ii) mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante richiedendo a quest'ultima (se rintracciabile), se necessario, integrazioni;
- (iii) avvalersi di risorse esterne per la conduzione delle indagini necessarie;

⁴ L'Organismo di Vigilanza, quale gestore delle segnalazioni, relativamente a segnalazioni che non riguardano i reati presupposto di cui al D.lgs. 231/2001 o violazioni del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo o del Codice Etico adottati dalla Società potrà a sua discrezione delegare alla funzione aziendale più competente di volta in volta individuata tutto od in parte la gestione della fase di analisi

- (iv) svolgere ogni attività ritenuta utile o necessaria, inclusa l'audizione del segnalante e/o di eventuali altri soggetti che possano riferire in merito ai fatti segnalati, nel rispetto dei principi di riservatezza ed imparzialità di giudizio, della normativa in materia di protezione dei dati personali e del CCNL applicabile;

coordinandosi con l'Organismo di Vigilanza della Società qualora la segnalazione abbia per oggetto le materie di competenza di quest' ultimo (vedi paragrafo 5.1 lett. c).

In ogni caso le generalità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità, non verranno rivelate dal Gestore della segnalazione senza il consenso del Segnalante al fine di proteggerlo da possibili ritorsioni o discriminazioni. Si precisa che, pur in assenza di consenso, laddove necessario per ragioni istruttorie, qualora anche altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata, il Gestore della segnalazione provvede ad oscurare i dati personali del Segnalante, nonché degli altri soggetti la cui identità deve rimanere riservata (il facilitatore, il segnalato, le altre persone menzionate nella segnalazione).

Il segnalato e le eventuali altre persone menzionate nelle segnalazioni hanno il diritto di essere sentiti, al fine di esercitare la propria difesa, sia verbalmente che mediante l'acquisizione di osservazioni scritte.

La fase di analisi si conclude con un parere scritto del Gestore della segnalazione da cui risultino:

- i dati della segnalazione (nome del segnalante – se noto – e del/dei segnalato/i, luogo e data di svolgimento dei fatti, elementi di prova o documentali);
- le verifiche svolte, gli esiti delle stesse e soggetti aziendali o terzi coinvolti nella fase di analisi;
- una valutazione di sintesi del processo di analisi con indicazione delle fattispecie accertate e delle relative motivazioni;
- l'esito e la conclusione dell'analisi (archiviazione o fondatezza della segnalazione).

Il predetto rapporto, privato delle generalità sia del segnalante sia, in caso di segnalazione infondata, del segnalato, viene riportato nel Registro delle segnalazioni, e viene trasmesso all'Amministratore Delegato.

All'esito della fase di analisi il Gestore delle segnalazioni:

- a) qualora ritenga la segnalazione infondata, procede alla sua archiviazione, con motivazione scritta;
- b) qualora ritenga la segnalazione fondata e comprovata, comunica l'esito all'amministratore delegato per l'adozione dei conseguenti provvedimenti decisionali.

La fase di analisi di cui al presente paragrafo si deve concludere entro 60 giorni dalla data di avvio della stessa salvo i casi di particolare importanza e urgenza, per i quali l'Amministratore Delegato

informa immediatamente il Collegio sindacale e il Consiglio di amministrazione senza attendere il compimento della fase di analisi.

In ogni caso il Gestore delle segnalazioni deve fornire riscontro al segnalante entro tre mesi⁵, dalla data di ricezione della stessa di qualsiasi azione intrapresa dallo stato dell'indagine interna e del suo esito qualora conclusa, fornendo le motivazioni dell'eventuale archiviazione.

Le decisioni da adottare, a seconda delle circostanze e della gravità dell'infrazione rilevata, possono comprendere una o più fra le seguenti azioni:

- a) risoluzione di contratti, sospensione di progetti o attività;
- b) restituzione (o richiesta di restituzione) di qualsiasi beneficio improprio;
- c) assunzione di misure disciplinari nei confronti dei membri del personale coinvolti nel rispetto della normativa, della contrattazione collettiva eventualmente applicabile e del Modello 231;
- d) denuncia alle autorità;
- e) adozione di azioni volte ad evitare o minimizzare qualsiasi conseguenza giuridica della violazione riscontrata (ad es. riparazione del danno, ravvedimento operoso ecc.).
- f) concordare assieme alla funzione aziendale interessata dalla Violazione, un eventuale action plan necessario per la rimozione delle debolezze di controllo rilevate, garantendo altresì il monitoraggio della sua attuazione

Conservazione della documentazione

Le Segnalazioni (e la documentazione correlata) sono conservate tramite la piattaforma per il tempo necessario al trattamento delle stesse e, comunque, conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. n. 23/2024, non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale del processo di gestione della Segnalazione.

5.3 Segnalazioni relative ad organi sociali

- A. Qualora la segnalazione riguardi l'Amministratore delegato, il Gestore delle segnalazioni la inoltra al Presidente del Consiglio di amministrazione il quale può decidere se procedere direttamente, in proprio, alla fase di analisi di cui al paragrafo 5.2 o se incaricare il Gestore delle segnalazioni e procedere in via ordinaria, dandone in ogni caso notizia al Collegio sindacale.
- B. Qualora la segnalazione riguardi un altro membro del Consiglio di Amministrazione od un membro della società di revisione/revisore legale o del Collegio sindacale, il Gestore delle segnalazioni la inoltra all'Amministratore delegato che può decidere se procedere direttamente, in proprio, alla fase di analisi di cui al paragrafo 5.2 o se, incaricare il Gestore

⁵ A decorrere dalla scadenza dei 7 gg successivi all'inoltro della segnalazione

delle segnalazioni e procedere in via ordinaria, dandone in ogni caso notizia all'intero Consiglio d'amministrazione.

- C. Qualora la segnalazione riguardi il Gestore delle segnalazioni stesso, il Collegio sindacale a cui sono in tal caso trasferite le attribuzioni, le competenze e i poteri ed è quindi intervenuto in sua sostituzione la inoltra all'Amministratore delegato il quale può decidere se procedere direttamente, in proprio, alla fase di analisi di cui al paragrafo 5.2 o se incaricare una funzione aziendale che reputa maggiormente competente.

6. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

6.1 Provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti

Ricevuto il rapporto da chi ha svolto l'analisi della segnalazione, l'Amministratore Delegato decide se avviare i procedimenti disciplinari nei confronti dei soggetti segnalati ritenuti responsabili della violazione o del comportamento illegittimo e reputati responsabili a seguito dell'analisi compiuta e della valutazione effettuata.

Qualora sia corresponsabile del fatto oggetto della segnalazione, il soggetto segnalante deve avere un trattamento privilegiato rispetto agli altri corresponsabili, purché nel rispetto della normativa e del CCNL applicabili e delle tutele previste dallo Statuto dei Lavoratori.

L'amministratore delegato valuta inoltre, con l'assistenza del Responsabile delle risorse umane, se avviare un procedimento disciplinare:

- (i) nei confronti del segnalante che abbia agito con dolo o colpa grave, accertati e comprovati;
- (ii) nei confronti di eventuali autori di comportamenti ritorsivi/discriminatori nei confronti del soggetto segnalante;
- (iii) nei confronti dei soggetti coinvolti nel processo di valutazione ed analisi della segnalazione che abbiano violato gli obblighi di riservatezza o non abbiano preso in esame la segnalazione ricevuta.

I procedimenti disciplinari adottati saranno quelli previsti dal CCNL applicabile, irrogate sulla base dello Statuto dei Lavoratori e nel rispetto del sistema disciplinare aziendale.

Oltre alle sanzioni disciplinari, qualora opportuno in base alla tipologia di infrazione riscontrata, potrà inoltre essere revocata la procura o delega eventualmente conferita al dipendente.

In nessun caso verrà avviato un procedimento unicamente a motivo della segnalazione, in assenza di concreti riscontri riguardo al contenuto di essa. Ciò potrebbe avvenire eventualmente in base ad altre evidenze riscontrate e accertate a partire dalla segnalazione stessa.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura

ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

La tutela del segnalante è prevista anche in caso di segnalazioni rivelatisi poi infondate, qualora il segnalante abbia avuto fondati motivi di ritenere che le violazioni fossero vere e quindi fosse in buona fede.

6.2 Provvedimenti nei confronti di organi societari

Qualora la violazione o il comportamento illegittimo riguardino un componente degli organi sociali, l'Amministratore Delegato e/o il Collegio sindacale a seconda dei casi, in base alle rispettive competenze, procederanno ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate in considerazione della gravità della violazione e nel rispetto della legge e dello Statuto sociale.

Nei casi più gravi, l'Assemblea dei Soci, sentito il Collegio sindacale, potrà procedere anche alla revoca della carica dell'Amministratore Delegato. Nel caso di violazione, da parte del Collegio Sindacale o Revisore legale, tale da configurare la casistica di revoca per giusta causa, l'Amministratore delegato presenterà all'assemblea proposta di revoca, esplicitandone i motivi. L'assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal Collegio sindacale/Revisore legale, potrà revocare l'incarico e provvedere a conferire un nuovo incarico ad un altro Collegio sindacale/ revisore/società di revisione legale

6.3 Provvedimenti nei confronti dei terzi

In caso di violazione o comportamento illegittimo da parte di terzi (consulenti, collaboratori, agenti, clienti, fornitori, appaltatori, subappaltatori, ecc.), la Società potrà avvalersi delle clausole di risoluzione contenute nei contratti/lettere di incarico per le violazioni del Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231 (di cui la presente Procedura costituisce parte integrante). Potrà inoltre essere richiesta la restituzione di qualsiasi beneficio improprio eventualmente ricevuto.

6.4 Misure conseguenti ed ulteriori

L'Amministratore delegato può informare dei fatti oggetto della segnalazione l'autorità giudiziaria e/o le autorità di vigilanza nel caso in cui rilevi che tali fatti presentino le caratteristiche di un reato ovvero di un illecito civile o amministrativo.

L'Amministratore delegato, di concerto con il Responsabile del personale, definisce l'implementazione di eventuali misure di prevenzione che si rendessero necessarie per favorire la promozione della cultura di legalità e trasparenza all'interno della Società e promuove l'adozione di eventuali modifiche ed integrazioni alla presente Procedura e dei sistemi di controllo alla luce di un costante monitoraggio della sua applicazione dei risultati ottenuti.

Sanzioni amministrative Pecuniarie applicate da ANAC

L'Anac può applicare al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- da 10.000 a 50.000 euro quando siano accertate ritorsioni, oppure quando si accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza previsto dal Decreto Whistleblowing;
- da 10.000 a 50.000 euro quando viene accertato che non sono stati istituiti canali di segnalazione secondo i requisiti previsti dal Decreto Whistleblowing, né che sia stata adottata una procedura per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni o che la stessa non sia conforme al Decreto Whistleblowing o in caso di mancata verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute;
- da 500 a 2.500 euro, quando si accerti la responsabilità penale del whistleblower per i reati di diffamazione o di calunnia.

7. TUTELA DEL SEGNALANTE

7.1 Riservatezza e Privacy

La Società garantisce la riservatezza dei dati del segnalante e dei dati/informazioni trasmesse, al fine di proteggere il segnalante da ogni forma di ritorsione o discriminazione

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente tale identità, non può essere rivelata senza l'espresso consenso di quest'ultimo, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. (ad eccezione del caso in cui sia richiesta dall'autorità giudiziaria o amministrativa) e se sussiste uno specifico obbligo di legge al riguardo⁶.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Tutti i soggetti coinvolti nella presente Procedura sono tenuti a mantenere tale riservatezza o l'anonimato del segnalante (qualora quest'ultimo decida di rimanere anonimo), ad eccezione dei casi in cui:

⁶ Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti all'articolo 329 del codice di procedura penale

- il segnalante incorra in una denuncia per calunnia o diffamazione ai sensi del Codice Penale;
- dalla segnalazione effettuata e dalle successive indagini emerga la commissione di un illecito civile o penale in capo al segnalante;
- nel caso di segnalazione anonima, la conoscenza dell'identità del segnalante sia necessaria ed indispensabile per la presa in carico e valutazione della segnalazione.

Possono essere oggetto di trattamento, da parte dei soggetti deputati alle valutazioni e alle indagini ai sensi della presente Procedura, solo i dati personali che risultino pertinenti e strettamente necessari per la valutazione della segnalazione. Tali soggetti devono inoltre assicurare che l'accesso alle informazioni contenute nelle segnalazioni da parte di altre funzioni aziendali o di terzi, che dovessero venire coinvolti nelle attività di indagine, non implichi mai accesso ai dati personali del segnalante o del segnalato, fatte salve le eccezioni indicate in precedenza. In ogni caso le generalità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità, non verranno rivelate dal Gestore della segnalazione senza il consenso del Segnalante al fine di proteggerlo da possibili ritorsioni o discriminazioni. Si precisa che, pur in assenza di consenso, laddove necessario per ragioni istruttorie, qualora anche altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata, il Gestore della segnalazione provvede ad oscurare i dati personali del Segnalante, nonché degli altri soggetti la cui identità deve rimanere riservata (il facilitatore, il segnalato, le altre persone menzionate nella segnalazione).

I dati personali del segnalante, ai fini della presente Procedura, sono conservati, nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e s.m.i, del Regolamento (EU) 2016/679 (GDPR) e delle procedure aziendali in vigore, per il tempo strettamente necessario al loro trattamento e comunque per un periodo non superiore a 5 anni dalla data di comunicazione dell'esito finale⁷, fatti salvi i casi in cui sia necessario conservarli per un periodo superiore, previa adeguata motivazione e limitatamente alla durata della necessità.

La Società applica i medesimi principi e le medesime tutele di cui al presente paragrafo anche ai dati personali del soggetto segnalato nelle more del processo interno di analisi ed accertamento, fatti salvi le responsabilità e gli obblighi di comunicazione eventualmente imposti dalla legge o dall'autorità giudiziaria.

Tutta la documentazione relativa alle segnalazioni è considerata confidenziale e perciò accessibile solamente a soggetti autorizzati. Nel corso delle attività volte a verificare la fondatezza della segnalazione saranno adottate tutte le misure necessarie a proteggere i dati dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita e dalla divulgazione non autorizzata.

7.2 Protezione da atti ritorsivi

⁷ Come da parere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in merito allo schema di decreto legislativo che dà attuazione alla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo.

Per tutelare il segnalante, la normativa stabilisce che egli non possa subire alcuna ritorsione e prevede specifiche misure di protezione e limitazione della responsabilità.

Tali tutele sono concesse quando il segnalante, al momento della segnalazione, aveva il fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione oggettivo della normativa, anche qualora la segnalazione si sia alla fine rivelata infondata.

Inoltre, occorre che le segnalazioni e divulgazioni siano state effettuate nel rispetto della disciplina e della procedura di utilizzo dei diversi canali.

Le misure di protezione nei confronti del segnalante non trovano applicazione, invece, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. In tali casi è avviata l'azione disciplinare, come indicato nel precedente paragrafo 6.1.

In presenza delle condizioni per l'applicazione delle tutele, è vietato nei confronti del segnalante il compimento di atti ritorsivi, quali a titolo esempio non esaustivo:

- Licenziamento, sospensione o misure equivalenti
- Demansionamento o mancata promozione
- Mutamento (peggiorativo) di funzioni, del luogo di lavoro, dello stipendio, dell'orario di lavoro
- Sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa
- Note di demerito o referenze negative
- Adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria
- Coercizione, intimidazione, molestie od ostracismo
- Discriminazione o comunque trattamento sfavorevole
- Mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione
- Mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine
- Danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari
- Inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione in futuro nel settore o nell'industria di riferimento
- Conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi
- Annullamento di una licenza o di un permesso
- Richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici

Gli atti di ritorsione assunti in violazione della predetta normativa sono nulli.

In caso di sospette discriminazioni o ritorsioni nei confronti del Segnalante, correlabili alla segnalazione, o di abusi dello strumento di segnalazione da parte dello stesso, la Società provvederà all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Le comunicazioni di ritorsioni subite, o che si presumono subite, devono essere trasmesse esclusivamente ad ANAC, secondo le modalità di cui al precedente paragrafo "Segnalazione

esterna". Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi della collaborazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e delle sanzioni da irrogare.

È importante, quindi, che chi ha subito una ritorsione non trasmetta la comunicazione a soggetti diversi da ANAC per non vanificare le tutele che il D. Lgs. n. 24/2023 garantisce, prima fra tutte, la riservatezza. Laddove, per errore, la Società sia destinataria di una comunicazione di ritorsione, è tenuta a garantire la riservatezza dell'identità della persona che l'ha inviata e a trasmetterla ad ANAC, dando contestuale notizia di tale trasmissione al soggetto che ha effettuato la comunicazione. Le persone che hanno subito ritorsioni hanno diritto ad essere reintegrate nel loro posto di lavoro

8. REPORTISTICA

Annualmente il Gestore delle segnalazioni predispone una relazione riepilogativa relativa alle segnalazioni ricevute nell'anno, alle analisi svolte ed all'esito delle stesse.

La relazione annuale deve contenere almeno:

- l'indicazione di tutte le segnalazioni ricevute, di quelle in corso di analisi e quelle archiviate o concluse
- criteri e metodi utilizzati per la valutazione delle segnalazioni accolte ed esiti delle stesse (archiviazione, avvio di procedimenti disciplinari, sanzioni applicate)
- proposta di eventuali criteri correttivi o integrativi alla Procedura.

La suddetta relazione viene inviata all'Amministratore Delegato, il quale ne mette a conoscenza il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio sindacale.

Fermo restando quanto sopra, l'Organismo di Vigilanza, nell'ambito del reporting periodico previsto dal Modello 231, fornisce all'organo amministrativo della Società, con cadenza semestrale, un'informativa delle Segnalazioni 231 e delle Segnalazioni Codice Etico pervenute e non archiviate, contenente gli esiti delle analisi, inclusa l'adozione (o la mancata adozione) di provvedimenti disciplinari da parte della Società. Tale Relazione può pertanto essere sostituita da apposito paragrafo all'interno della relazione sulle attività svolte predisposta dall'Organismo di Vigilanza.

La reportistica di cui sopra viene effettuata nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al Decreto Whistleblowing.

9. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Le informazioni sulla presente Procedura sono rese accessibili e disponibili a tutti, rese facilmente

visibili nei luoghi di lavoro e pubblicate anche nel sito internet e perciò, disponibili a tutti i potenziali portatori di interessi che vengano a conoscenza delle violazioni sopra descritte.

Le informazioni sulla Procedura sono rese disponibili anche in fase di assunzione di un dipendente.

La formazione in materia di whistleblowing e, in generale, in merito alle disposizioni di cui alla presente Procedura, è, inoltre, inserita nei piani di formazione del personale previsti dalla Società in materia di compliance.

* * *

Allegati:

- Allegato n. 1: Informativa Privacy